

STATUTO

Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.r.l.

In attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008 n. 10 e per le finalità di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: "Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.R.L." in forma abbreviata "Agenzia Mobilità S.R.L".

1.2 La Società, per tutta la sua durata, è interamente ed esclusivamente partecipata da soci pubblici.

1.3 Le attività svolte dalla Società sono realizzate in favore dei Soci pubblici, i quali esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.4 La Società è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo su Agenzia S.r.l. da parte degli Enti soci" predisposto e approvato dall'Assemblea dei soci.

1.5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Amministratore Unico ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in un Comune differente da quello sopra indicato, nonchè di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello comunicato e/o risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o la Società stessa anticipatamente sciolta.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1. La Società assume le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla citata L.R. Emilia Romagna n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

4.2. La Società, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, ha per oggetto:

- a. la programmazione e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- b. la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e dei relativi servizi complementari quali, a mero titolo esemplificativo, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- c. la pianificazione della mobilità in generale e dei servizi complementari alla mobilità, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di opere pubbliche, con consultazione del Consorzio ACT in relazione alle competenze del Consorzio in materia di pianificazione;
- d. la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- e. lo svolgimento di studi, ricerche, consulenza tecnica agli Enti soci nel settore della mobilità;
- f. la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e la progettazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci;
- g. la progettazione e la gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- h. la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- i. la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
- j. l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti;
- k. la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- l. la definizione ed il perfezionamento dei Contratti di servizio, nonché il controllo sull'esecuzione e il rispetto degli adempimenti in esso contenuti;
- m. la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. la gestione delle risorse pubbliche destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;

- o. lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- p. l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea";
- q. ogni altra funzione assegnata dagli Enti soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari;
- r. qualsiasi attività connessa, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

~~4.3. La Società, compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente, può promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società ed Enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.~~

4.3. La Società può altresì, compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario non in veste di intermediario inclusa la prestazione, a favore di controllate e di collegate, e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento delle attività di cui all'oggetto sociale.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, RISORSE FINANZIARIE E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale interamente pubblico è fissato in euro 3.000.000,00(tremilioni) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. La quota del capitale sociale pubblico non potrà, in ogni caso, per tutta la durata della società, essere inferiore al 100% (cento per cento).

5.2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 C.C. in ordine alla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria, prestate a supporto di detto conferimento, possono essere, in qualsiasi momento, sostituite con il versamento, a titolo di cauzione a favore della Società, del corrispondente importo in denaro.

5.4. Nel periodo in cui si dovesse verificare la presenza di un unico socio, il conferimento in denaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Nel caso che l'intero capitale sociale sia detenuto da un unico socio, si applicano le disposizioni relative contenute negli artt. 2462, 2464, 2470 e 2481 bis C.C.

5.5. Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta.

5.6. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata dagli

amministratori a ciascun socio, recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del predetto diritto di opzione.

5.7. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto dai soci per l'intero, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'Amministratore Unico può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale nel rispetto della natura pubblicitica della Società, a meno che la decisione di aumento del capitale non lo escluda.

5.8. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale, salvo che per il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., sia riservata, nel caso in cui l'interesse della Società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale nel rispetto di quanto previsto all'art.1; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 C.C.

Art. 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

6.1. La Società può ricevere dai soci versamenti in conto capitale che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci possono altresì effettuare finanziamenti volontari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con o senza interessi, alla Società, nei limiti, con le modalità e in ottemperanza alle delibere C.I.C.R. e alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

6.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci alla Società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 C.C.

6.3. La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto stabilito dalla legge, in seguito a decisione dell'Assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

Art. 7 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

7.1. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

7.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale.

ART. 9 PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C.

9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2471 bis C.C.

9.3. Poiché il capitale sociale della Società, a mente di quanto previsto al precedente art. 5, è interamente pubblico, l'eventuale trasferimento di quote può avvenire solo tra gli Enti soci o a favore di Enti locali, di forme associative tra Enti locali o di altri Enti pubblici.

9.4. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma le partecipazioni sono divisibili e alienabili liberamente per atto tra vivi; tuttavia, in caso di alienazione di una quota o di parte di essa, sia a soci che a terzi, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

9.5. A tal fine, il socio che intende alienare, deve comunicare agli altri soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta, il prezzo e le modalità del trasferimento; il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'offerente. Coloro che esercitano il diritto di prelazione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione in proporzione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non prelazionate.

9.6. Agli effetti del presente articolo, per alienazione della quota sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, si intende qualunque negozio avente ad oggetto il trasferimento del diritto di piena, di nuda proprietà o di usufrutto sulle partecipazioni sociali (ivi compresi, a titolo meramente semplificativo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, etc.) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

9.7. Nei confronti della Società, il trasferimento delle quote non produce effetto che in seguito all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, nel rispetto della clausola di prelazione.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 10 DECISIONI DEI SOCI - L'ASSEMBLEA

10.1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare con metodo collegiale.

10.2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico e il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'Amministratore Unico ovvero il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale può richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'Amministratore Unico e la Società.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

11.1. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci a cura dell'Amministratore Unico.

11.2. In caso di inattività o assenza dell'Amministratore Unico, la comunicazione dovrà essere effettuata dal socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

11.3. La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio (o indirizzo e-mail) risultante dal Registro Imprese e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

11.4. Il socio potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.

11.5. Anche senza formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli organi sociali.

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONAMENTO

12.1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

12.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che sarà nominato dalla stessa Assemblea per una durata pari a 3 (tre) anni o eventuale minore durata decisa dall'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea nominerà all'uopo un sostituto.

12.3. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

12.4. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale

L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

12.5. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:

-sia consentito al presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;

- sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;

-sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

-siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti potranno affluire.

12.6. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPETENZE

13.1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Agenzia, cui compete:

- a) l'adozione delle decisioni di cui all'art. 2479 C.C. (quali l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina dell'organo di controllo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci);
- b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Amministratore Unico deve attenersi;
- c) la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e dell'organo di controllo in conformità con le disposizioni di legge in vigore;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del piano degli investimenti;
- e) le modifiche allo Statuto sociale;
- f) l'adozione di regolamenti interni relativi al funzionamento della Agenzia;
- g) gli altri oggetti demandati inderogabilmente dalle leggi, dallo statuto e quelli che l'Amministratore Unico o un terzo dei soci o l'organo di controllo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima;
- h) la nomina dell'eventuale Direttore ed il relativo compenso, su proposta dell'Amministratore Unico.

ART. 14 AMMINISTRATORE UNICO

14.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 25 della L.R. Emilia Romagna n. 10/2008. L' Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea.

14.2. Non può essere nominato Amministratore chi, per espressa previsione di legge, si trova in situazione di incompatibilità o la cui nomina è esclusa.

14.3. E' fatto divieto di corrispondere all'Amministratore Unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

14.4. L'Amministratore Unico resta in carica per un periodo di tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 C.C. e può essere riconfermato. La prima nomina, in sede di costituzione dell'Agenzia, ha durata pari ad un esercizio e potrà essere riconfermata per i successivi tre esercizi.

ART. 15 AMMINISTRATORE UNICO - COMPETENZE

15.1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Agenzia.

15.2. L'Amministratore Unico:

- a) rappresenta l'Agenzia nei rapporti con i soci e con terzi, con le pubbliche autorità, con le associazioni di rappresentanza nonché nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica e militare, fiscale e sindacale;
- b) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e sull'attuazione degli indirizzi di cui al punto b) dell'art. 13;

- c) propone l'eventuale nomina ed il trattamento economico del Direttore all'Assemblea la quale delibera in merito;
- d) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia e sull'operato del Direttore se nominato;
- e) rappresenta l'Agenzia in giudizio;
- f) approva i contratti di servizio e gli accordi di programma.

L'Amministratore Unico ha la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione delle competenze attribuite agli altri organi; inoltre l'Amministratore Unico ha tutte le competenze elencate al successivo art. 17, qualora il Direttore non sia nominato.

15.3. L'Amministratore Unico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) adotta gli atti per l'espletamento dei procedimenti di selezione del/dei gestori dei servizi e per l'affidamento dei servizi al/ai gestori stessi;
- b) propone all'Assemblea dei soci le linee guida per la progettazione della rete del servizio del trasporto pubblico locale autofilotranviario, il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio, il piano degli investimenti, il sistema e i livelli tariffari, i regolamenti, le modificazioni dello Statuto per le approvazioni assembleari;
- c) adotta il recepimento e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro del personale;
- d) adotta gli atti di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro del personale;
- e) propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) procede altresì alle variazioni temporanee alla rete, che si rendano necessarie per la miglior funzionalità ed alla adozione delle tariffe speciali di cui all'art. 39, comma 5 bis, della Legge Regionale n. 30/1998;
- g) può delegare parte delle proprie competenze al Direttore se nominato.

ART. 16 DIRETTORE

16.1. Il Direttore, qualora nominato, dura in carica per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

16.2. La carica di Direttore è attribuita a dipendente con elevata e consolidata esperienza maturata nel settore; in alternativa l'incarico di Direttore può avvenire mediante apposita selezione pubblica sulla base di curricula professionali.

16.3. Il Direttore deve essere in possesso di laurea magistrale, legalmente riconosciuta, in discipline tecnico o giuridiche od economiche.

ART. 17 DIRETTORE - COMPETENZE

17.1. Il Direttore qualora nominato ha la responsabilità della gestione operativa dell'Agenzia ed esercita le seguenti funzioni:

- a) cura l'esecuzione delle determinazioni assunte dall'Amministratore Unico;
- b) dirige il personale aziendale;

- c) compie le attività necessarie per l'affidamento della gestione del servizio pubblico di trasporto in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dall'Amministratore Unico;
- d) provvede agli acquisti e alle forniture di beni e servizi per il funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia, nell'ambito delle competenze attribuite da apposito Regolamento di contabilità e contratti;
- e) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'effettuazione del servizio da parte del/dei soggetti gestori;
- f) firma i mandati di pagamento e le ricevute di incasso;
- g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico, con facoltà di delega;
- h) provvede a tutti gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto o dai Regolamenti.

17.2. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego o attività professionale al di fuori dell'Agenzia, senza l'assenso dell'Amministratore Unico, previa valutazione della natura dell'incarico e della compatibilità con il ruolo svolto in Agenzia.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO

18.1. **La società nomina un organo di controllo o un revisore.** Nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo è composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.2. La determinazione della retribuzione del Sindaco è deliberata dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

18.3. E' fatto divieto di corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

18.4. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

TITOLO IV - RECESSO

Art. 19 RECESSO DEL SOCIO

19.1. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

19.2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'Amministratore Unico mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che deve pervenire alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se

già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero, se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

19.3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473 C.C.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

20.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. L'Amministratore Unico redige, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, se particolari esigenze lo richiedano. In questo ultimo caso, l'Amministratore Unico, nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., deve indicare le ragioni della dilazione.

20.3. Gli utili netti annuali, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 21 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21.1. Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera il numero e le persone dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi a norma di legge.

21.2. Lo stato di liquidazione può essere revocato in qualsiasi momento, purchè la relativa delibera venga assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 22 RINVIO

22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali.